

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

EUTALIA
studiare sviluppo

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE
per l'implementazione dei progetti comunitari
con impatto sui processi di trasformazione digitale

tra

l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, con sede in Roma, via Liszt 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile, elettivamente domiciliato per la carica presso detta sede;

e

Eutalia S.r.l. - EUTALIA, con sede in via Flaminia n. 888 - 00191 - Roma, P.IVA 07444831007, rappresentata dall'Avv. Alberto Gambescia, Amministratore unico, Codice fiscale GMBLRT71A06H501P, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della medesima Società.

di seguito denominate congiuntamente “Parti” o, singolarmente, “Parte”;

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto del 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nonché il successivo comma 2 bis del medesimo articolo 15, secondo cui detti accordi sono sottoscritti con firma digitale;

VISTO il successivo art. 29, comma 1, secondo cui le disposizioni della suddetta legge si applicano altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico nell'esercizio delle funzioni amministrative;

VISTO l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, in tema di cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012;

VISTO l'art. 14-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD), secondo cui l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea e, in tale contesto AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e



svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza;

VISTO lo statuto di Eutalia del 9 febbraio 2022, come modificato a seguito del verbale di assemblea del 3 febbraio 2022 – Registrato (Repertorio n. 18529 – Raccolta n. 12324) con atto notarile del 9 febbraio 2022 n. 2224 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;

VISTO che ai sensi del predetto statuto la società Eutalia svolge attività di supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni dello Stato;

VISTO che la società Eutalia S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;

CONSIDERATO che Eutalia Srl è attivamente impegnata in ambito internazionale nell'attuazione di progetti di cooperazione istituzionale finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea e in questo contesto – già accreditata presso la Commissione Europea in qualità di *General Management Mandated Body* – è stata altresì accreditata con nota ARES (2025) 6341074 del 10/06/25 quale *Nine pillar* presso la stessa Commissione Europea;

CONSIDERATO che AgID, istituzionalmente preposta a promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni anche attraverso collaborazioni internazionali, partecipa ad iniziative comunitarie in ambito trasformazione digitale, anche attraverso proposte progettuali, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli di implementazione;

VISTO l'art. 62 del Regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018 che elenca i metodi di esecuzione del bilancio da parte della Commissione europea, distinguendo tra gestioni dirette, gestioni concorrenti e gestioni indirette;

CONSIDERATO che obiettivo del presente Accordo, oggetto di reciproco e comune interesse in conformità ai citati articoli 15 e 29 della legge 241/1990 e 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, è rafforzare la rispettiva collaborazione nella implementazione di progetti comunitari con impatto sulla trasformazione digitale;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

1. Le parti intendono rafforzare i reciproci rapporti e la loro collaborazione ricorrendo all'implementazione di progetti comunitari con impatto sulla trasformazione digitale.

Articolo 2 (Oggetto e Accordi attuativi)

1. Nel perseguimento della predetta finalità, le Parti potranno mettere in atto collaborazioni tese alla partecipazione ad iniziative comunitarie volte a promuovere l'attivazione, la valorizzazione e



l'accelerazione dei temi della transizione digitale, anche per favorire la condivisione di esperienze, conoscenze, metodologie e soluzioni di nuove tecnologie, in particolare attraverso:

- a. azioni di scouting congiunto per l'individuazione di bandi ed iniziative progettuali promosse dalla UE negli ambiti di pertinenza del presente accordo;
 - b. presentazione congiunta delle proposte progettuali, sia con riferimento agli aspetti tecnici che agli aspetti amministrativi e finanziari;
 - c. attuazione ed implementazione congiunta delle iniziative progettuali assegnate.
2. La disciplina di singole iniziative attuative della presente collaborazione, anche relativa agli aspetti di natura tecnica e finanziaria connessi all'attuazione delle proposte progettuali congiuntamente presentate, sarà oggetto di appositi Accordi attuativi.

Articolo 3

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà durata di quattro anni, a decorrere dal suo perfezionamento.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.

Articolo 5

(Referenti delle Parti)

1. Per l'attuazione del presente Accordo quadro, le Parti individuano i rispettivi Referenti successivamente alla stipula dell'Accordo medesimo, da comunicare mezzo PEC. L'eventuale sostituzione dei suddetti referenti, da comunicare all'altra Parte, non comporta modifiche all'Accordo.
2. Le Parti operano nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 6

(Riservatezza)

1. Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalle Parti viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo devono essere considerati riservati. In tal senso, le parti si obbligano ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti s'impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e danno atto di essersi reciprocamente scambiate le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

2. Al momento della stipula degli Accordi attuativi di cui all'art. 2, comma 2, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti nelle attività che presupporranno il trattamento di dati personali.

Articolo 8

(Modifiche e integrazioni)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo Quadro verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa. Qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante apposito Atto aggiuntivo.
2. Resta inteso che le clausole sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione dell'Accordo stesso. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni.

Art. 9

(Diritto di recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico adeguatamente motivati, dandone preavviso scritto all'altra Parte almeno tre mesi prima, tramite posta elettronica certificata.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto che si avvale della facoltà di recesso assicura che la stessa sia esercitata in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.

Articolo 11

(Clausola di non esclusività)

1. Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusività tra le Parti, le quali possono sottoscrivere analoghi atti con altri soggetti.

Articolo 12

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, deve essere indirizzata ai referenti di cui all'articolo 5 ed effettuata mediante PEC.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo PEC inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - AGID: protocollo@pec.agid.gov.it
 - EUTALIA: eutalia@legalmail.it
3. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

EUTALIA
studiare sviluppo

Articolo 14
(Controversie)

- 1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente le eventuali controversie. Qualora non fosse possibile, le stesse sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, _____

per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale

Ing. Mario Nobile

per Eutalia S.r.l.
L'Amministratore Unico

Avv. Alberto Gambescia